



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 1 di 28

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03 PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

NUMERO C.I.G. A026826708

II RUP

Dott.ssa Tiziana Merlino (f.to digitalmente)



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 2 di 28

INDICE

CAPO PRIMO – OGGETTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO.....

- ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
- ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO
- ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE
- 3.1 Modalità di esecuzione del servizio
- 3.2 Obblighi dell’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto
- ART. 4 – CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO
- ART. 5 - DIVIETO DI SOSPENSIONE E/O ABBANDONO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D’UFFICIO
- ART. 6 - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
- ART.7 - RAPPORTI CON IL GESTORE DEL SERVIZIO

CAPO SECONDO – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....

- ART. 8 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
- ART. 9 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’APPALTO
- ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
- ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
- ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE
- ART. 13 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 15 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 17 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

CAPO TERZO - DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

- ART. 18 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE
- ART. 19 – RISARCIMENTO DEL DANNO
- ART. 20 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
- ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....

CAPO QUARTO - DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....

- ART. 22 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE.....

CAPO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....
- ART. 24 – PRIVACY.....
- ART. 25 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE
- ALLEGATI



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 3 di 28

CAPO PRIMO – OGGETTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di ritiro, trasporto e recupero dei residui della pulizia stradale classificati con codice CER 20.03.03, provenienti dai Centri di Raccolta rifiuti (di seguito CDR) gestiti da AMIU Genova Spa presso il Comune di Genova e nei comuni della Città Metropolitana nei Comuni per i quali Amiu effettua la propria attività (Genovesato e Golfo Paradiso) nei modi e nei termini indicati e richiesti.

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto vista la natura del servizio si prevede un’economia di scala non raggiungibile in caso di frazionamento delle attività previste.

Il quantitativo annuo stimato dei suddetti rifiuti da avviare a smaltimento (CER 20.03.03) risulta pari a kg 3.400.000.

Il servizio in oggetto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro) con la possibilità di prorogare il contratto per ulteriori 18 (diciotto) mesi opzionali decorrenti dalla data del verbale di Avvio del Servizio redatto dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’120 comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo presunto per due anni ammonta a **€ 667.420,00-**. (seicentosessantasettemilaquattrocentoventi/00) oltre Iva, di cui **€ 112.104,09-**. (centododicimilacentotquattro/09) quale costo della manodopera corrispondente ad un’incidenza del 16,80%, calcolati sulla base dei seguenti elementi 2,58% incidenza manodopera per la gestione impianto pari ad € 31,57/ora sulla base delle tabelle ministeriali CCNL Servizi Ambientali - Addetto – Livello 5A., e 14,22% incidenza manodopera trasporti pari ad € 28,99/ora, sulla base delle tabelle ministeriali CCNL



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 4 di 28

Servizi Ambientali - Addetto – Livello 4A., e oltre € **2.100,00-.** (duemilacento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

L’importo complessivo presunto per l’opzione di proroga per ulteriori 18 mesi ammonta a € **500.565,00 -.** (cinquecentomilacinquecentosessantacinque/00) oltre Iva, di cui € **84.078,08-.** (ottantaquattromilazero settantaotto/08) quale costo della manodopera corrispondente ad un’incidenza del 16,80%, calcolati sulla base dei seguenti elementi 2,58% incidenza manodopera per la gestione impianto pari ad € 31,57/ora sulla base delle tabelle ministeriali CCNL Servizi Ambientali - Addetto – Livello 5A., e 14,22% incidenza manodopera trasporti pari ad € 28,99/ora, sulla base delle tabelle ministeriali CCNL Servizi Ambientali - Addetto – Livello 4A., e oltre € **1.575,00-.** (millecinquecentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

AMIU Genova S.p.A. si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, di richiedere all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 120, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, corrispondente a un importo massimo presunto pari a € **133.484,00** (cenotrentatremilaquattrocentottantaquattro/00) oltre IVA, per un periodo di 4 mesi e mezzo, relativo al periodo dei primi 24 mesi.

In relazione al periodo opzionale, AMIU Genova S.p.A. si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario di richiedere all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 120, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino ad n massimo di € **66.742,00** (sessantaseimilasettecentoquarantadue/00) oltre IVA.

L’incidenza del 16,80%, calcolati sulla base dei seguenti elementi 2,58% incidenza manodopera per la gestione impianto pari ad € 31,57/ora sulla base delle tabelle ministeriali CCNL Servizi Ambientali - Addetto – Livello 5A., e 14,22% incidenza manodopera trasporti pari ad € 28,99/ora, sulla base delle tabelle ministeriali CCNL Servizi Ambientali - Addetto – Livello 4A.



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 5 di 28

Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, ammonta pertanto a **1.371.886,00 €** -. (unmilionetrecentosessantottomiladuecentoundici/00), oltre IVA.

L’importo complessivo a base di gara compreso il periodo opzionale è pari a **€ 1.167.985,00 €** (unmilione centosessantasettenovecentoottantacinque/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze compreso il periodo opzionale è pari a **3.675,00** (tremilaseicentosessantacinque/00) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Il contratto è stipulato interamente “a misura” per cui il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti delle prestazioni eseguite i prezzi unitari dedotti in contratto

Rispetto al quantitativo totale annuo stimato di rifiuto prodotto di cui all’articolo 1, si riporta di seguito in Tabella 1, una ripartizione tra i quantitativi potenzialmente prodotti presso i CDR del Comune di Genova e presso i CDR dei Comuni del Genovesato. Tali stime non sono in alcun modo impegnative per AMIU Genova Spa e possono variare in eccesso o in difetto, a seconda dell’attività effettuata.

Tipo di rifiuto		Prezzo a base di gara	Quantità presunte da CDR Genovesato	Quantità presunte da CDR Genova
Descrizione	CER	[euro/ tons.]	[tons/anno]	[tons/anno]
Residui della pulizia stradale	20.03.03	98,15	700	2.700

Tabella 1.



Con la presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico dichiara ed attesta di essere stato informato e di essere quindi consapevole delle condizioni, dello stato dei luoghi, degli aspetti logistici per l’esecuzione del servizio e della natura del rifiuto prelevato. A tal proposito si allegano al presente capitolato copia delle analisi del rifiuto.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE

3.1 Modalità di esecuzione dell’appalto

Il servizio comprende le operazioni di ritiro, trasporto e recupero delle terre da spazzamento raccolte nel territorio del Comune di Genova e dei Comuni del Genovesato, temporaneamente stoccate in appositi cassoni di proprietà di AMIU Genova Spa, collocati presso le aree autorizzate in disponibilità di AMIU Genova Spa.

Il ritiro dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed autorizzati al trasporto del rifiuto oggetto dell’appalto e dovrà essere accompagnato da idoneo documento di trasporto (FIR), come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Copia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall’impianto e completo di indicazioni relativa al peso registrato a destino dovrà essere trasmesso tramite pec ad AMIU Genova Spa entro 24 ore dal completamento del servizio.

Il ritiro dei rifiuti dovrà essere effettuato nell’orario compreso tra le 07.30 e le ore 18.00 presso i siti di produzione indicati nell’Allegato 1.

CDR Centro RAEE – Corso Perrone 124 (zona Fegino)
CDR di Cogoleto – Via Molinetto 136
CDR di Busalla – Via Fontanelle
CDR Volpara- Via Lungo Bisagno Dalmazia 3
CDR Masone – Loc. San Francesco
CDR Recco – Via della Né 18
Ge.AM. – Area Portuale di Genova – Varco Al Ponte Etiopia 1
CDR Genova Prà



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 7 di 28

AMIU Genova Spa si riserva in corso di appalto di aggiungere ulteriori siti ove effettuare il ritiro dei rifiuti oggetto di appalto verso i quali l’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio senza nulla pretendere, oltre a quanto previsto.

Prima dell'esecuzione del servizio dovranno essere consegnate le autorizzazioni al recupero dei rifiuti degli impianti di destinazione rilasciate ai sensi del D.Lgs.152/06 per le verifiche da parte di AMIU Genova Spa.

Ogni variazione degli impianti di destinazione deve essere preventivamente comunicata ai Responsabili di AMIU Genova Spa.

Alle operazioni di ritiro e pesatura dei rifiuti oggetto di appalto dovrà sempre assistere un incaricato AMIU Genova Spa.

Il servizio dovrà essere garantito anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli. Durante le attività di ritiro il personale incaricato dovrà rispettare norme e divieti vigenti presso i siti operativi AMIU Genova Spa ed essere sempre identificabile, tramite apposito cartellino di riconoscimento ai sensi della normativa di settore. Il suddetto personale dovrà inoltre essere dotato di idoneo abbigliamento e dei necessari DPI (giubbotto alta visibilità, scarpe antinfortunistica, guanti, ecc.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

AMIU Genova Spa resta comunque manlevata da ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali danni che potessero essere arrecati a terzi nell’ambito dello svolgimento delle operazioni.

Ai sensi dell’art. 57, comma 2 D.lgs. n. 36/2023, rientrando i servizi oggetto della fornitura nel vigente decreto sui CAM (reperibili al sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) l’aggiudicatario verrà assoggettato a quanto disposto al punto 4.2.13 del “PIANO DI AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ovvero “PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT” (PANGPP).

3.2 Obblighi dell’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto

L’operatore economico dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.lgs. 152/06 almeno per la categoria 1 Classe “E”, Tab. D5 Deliberazione n°8/2017 per l’espletamento delle attività di ritiro, trasporto e recupero dei rifiuti oggetto della presente procedura di gara.

L’operatore economico dovrà inoltre essere in possesso o dimostrare la piena disponibilità di uno o più impianti autorizzati al recupero dei medesimi rifiuti così come previsto dal D.lgs. 152/2006.

Relativamente al presente appalto per quanto riguarda le clausole sociali ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 36/2023 - limitatamente alla parte relativa alla stabilità occupazionale del personale impiegato – le stesse non trovano applicazione considerata la particolare tipologia del servizio, in quanto il servizio stesso è composto da molteplici attività eseguite da personale interno dell’azienda, per i quali non sarebbe possibile individuarne i costi specifici.

ART. 4 – CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO

I servizi resi saranno contabilizzati a misura, sulla base del prezzo risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario applicato all’importo posto a base di gara.

L’aggiudicatario nulla potrà pretendere oltre al pagamento del servizio effettivamente e regolarmente svolto e come sopra contabilizzato.

ART. 5 – DIVIETO DI SOSPENSIONE E/O ABBANDONO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D’UFFICIO

L’appalto in oggetto è da intendersi a tutti gli effetti “servizio di pubblica utilità” e pertanto non potrà essere sospeso e/o abbandonato.

L’Appaltatore è obbligato a garantire l’esecuzione dell’appalto a sua cura e spese, senza alcun aggravio per la Committente. In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione dell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Aggiudicatario, la Committente potrà sostituire l’Appaltatore per l’esecuzione dell’attività non prestata addebitandogli tutti i danni diretti ed indiretti comprensivi di tutti gli oneri e i costi sostenuti, fermo restando comunque il risarcimento che sarà dovuto da parte dell’Appaltatore per il maggior danno nonché per tutte le conseguenze derivanti dall’interruzione di un “servizio di pubblica utilità”. A.M.I.U. Genova S.p.A., nel caso in cui dovesse procedere d’ufficio per l’esecuzione dell’appalto, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti per sostituirla nell’esecuzione del servizio.

La Ditta esecutrice è responsabile, sia di fronte al Comune di Genova che ai Comuni del Genovesato interessati, che ad AMIU Genova Spa, nonché di fronte a terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore, da valutarsi soltanto in via del tutto eccezionale e, comunque, con il più estremo rigore, non potranno subire interruzioni o sospensioni.

ART. 6 - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

A.M.I.U. Genova S.p.A. durante lo svolgimento dell’appalto si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli sulla qualità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto a quanto dichiarato in offerta e alle previsioni di cui all’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Il controllo sull’esecuzione dell’appalto da parte della Committente avverrà a cura RUP. A.M.I.U. Genova S.p.A. durante lo svolgimento dell’appalto si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli sulla qualità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto a quanto dichiarato in offerta.

La Ditta aggiudicataria deve attenersi alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di AMIU Genova Spa in quanto documentate, con ciò non intendendosi limitare



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 10 di 28

le facoltà organizzative della stessa Ditta né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere AMIU Genova Spa in compiti che non gli competono.

Il Soggetto riconosce il potere di verifica dell'esecuzione del servizio da parte di AMIU Genova Spa sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. sia all'ultimazione del servizio.

ART.7 - RAPPORTI CON IL GESTORE DEL SERVIZIO

L’Appaltatore deve comunicare ad AMIU Genova Spa, prima dell’avvio del servizio, il nominativo, l’indirizzo e-mail ed il numero di cellulare del proprio referente per l’intero servizio, al quale affidare anche il compito di trasmettere/ricevere qualsiasi tipo di comunicazione inerente al servizio affidato.

L’appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente del Contratto”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare il servizio reso dal proprio personale. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest’ultimo (telefono, PEC e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto che coordina i servizi dovrà essere reperibile nei giorni e negli orari in cui viene espletato il servizio che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (“D.E.C.”) che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

Entro le 24 ore dall’arrivo del rifiuto presso l’impianto di destino, in anticipo rispetto agli obblighi di legge, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare tramite PEC ai Responsabili di



AMIU Genova Spa le quarte copie dei formulari di trasporto e quanto altro previsto dall’entrata in vigore della normativa vigente in materia di rifiuti, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio e la fondatezza delle fatture emesse.

CAPO SECONDO – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 8 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi e delle disposizioni in materia di trasporto e smaltimento rifiuti

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

ART. 9 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati;
- il modulo di offerta presentata dall’Aggiudicatario;
- la polizza di garanzia;
- la polizza di assicurazione RCT;
- Verbale di coordinamento contenente le prescrizioni cui attenersi per accedere a siti Aziendali;
- le Clausole di integrità;
- Analisi del rifiuto;
- DUVRI.



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 12 di 28

ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

E’ espressamente esclusa l’applicabilità dell’art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dagli artt. 60 e 120 D.lgs. n. 36/2023.

È espressamente esclusa l’applicabilità degli articoli 1467 del Codice civile, applicandosi invece l’articolo 1469.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da AMIU Genova Spa, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l’accertamento che il servizio eseguito dall’Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare il servizio, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l’espletamento del suo mandato.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore e si impegna a osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L’Appaltatore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

L’Aggiudicatario del servizio si impegna a osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per il completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

L’Aggiudicatario si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) comunicare nominativo medico competente ecc. come da art. 7 della convenzione per la stazione unica appaltante;
- (iii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iv) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (v) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli

cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

- (vi) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.36/2023;
- (vii) continuare ad effettuare il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (viii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore ai fini dell’esecuzione dell’appalto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell’aggiudicatario per tutti gli obblighi e oneri non indicati ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e *patiendi*.

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

L’Appaltatore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto dell’appalto come, di fatto, opera con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per

la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione del servizio.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 11, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 13 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applica l’art. 119 del D.lgs. 36/2023.

La cessione del contratto d’appalto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la

prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIU, è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersi del subappalto dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l’impossibilità per l’Appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l’esecuzione del subappalto senza l’autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall’art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, è svincolata ai sensi dell’art. 117, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,



delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il committente può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

ART. 15 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il servizio oggetto dell’appalto, non potrà essere sospeso e/o abbandonato. L’appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e spese senza alcun aggravio per AMIU Genova Spa anche in caso di indisponibilità dell’impianto finale di conferimento dei rifiuti a qualsiasi causa dovuta.

In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione, decorse 6 ore dalla mancata esecuzione del servizio AMIU Genova Spa potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all’appaltatore, restando fermo comunque il risarcimento da parte dell’appaltatore del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall’interruzione di un pubblico servizio.

AMIU Genova Spa, nel caso in cui dovesse procedere d’ufficio per l’esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell’appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti.

In caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 3 del presente Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 126 del Codice, saranno applicate le seguenti penali:



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 18 di 28

- carente cura nell’esecuzione del servizio, in particolare se è tale da provocare sversamenti e/o lordura del suolo è considerato disservizio, pertanto oggetto di penale.
- mancata trasmissione della copia del formulario di accettazione del rifiuto con il relativo peso oltre le 24h dal ritiro, è considerato disservizio, pertanto oggetto di penale.

Per ogni giorno di ritardata esecuzione del servizio rispetto al giorno previsto, sarà applicata una penale pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo contrattuale.

Per ogni disservizio differente dalla ritardata esecuzione sarà applicata una penale pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo contrattuale.

A partire dal 6° evento contestato la penale applicata in tutti i casi sarà dell’1‰ (uno per mille).

La Ditta aggiudicataria è responsabile, sia di fronte ad AMIU Genova Spa che di fronte a terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore, da valutarsi soltanto in via del tutto eccezionale e, comunque, con il più estremo rigore, non potranno subire interruzioni o sospensioni.

Il ritardato o insufficiente servizio rispetto a quanto previsto è considerato disservizio e pertanto oggetto di applicazione di penale, la contestazione del disservizio stesso sarà tempestivamente comunicata per le vie brevi e dovrà essere formalizzata via e-mail dal Direttore per l’esecuzione del Contratto o da suo incaricato all’indirizzo e-mail comunicato dall’appaltatore, entro i successivi 2 giorni lavorativi in cui è avvenuto il disservizio e dovrà riportare il sito, il giorno dell’evento contestato e la descrizione puntuale del disservizio.

Eventuali controdeduzioni da parte dell’appaltatore dovranno pervenire al DEC entro 7 giorni dalla data di trasmissione della contestazione.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penali stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri dell'appalto o nel caso in cui l'Appaltatore violasse gli obblighi contrattuali in maniera ripetitiva e/o grave.

Le penali e le maggiori spese maturate per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto da parte di altro operatore economico in danno dell'Appaltatore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti prestazioni o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte dell'aggiudicatario, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

L'Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di risoluzione del contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

L'Aggiudicatario sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori e/o ausiliari.

ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice "L'esecutore dei lavori dovrà costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi aventi le seguenti condizioni:



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 20 di 28

- Polizza RC Automezzi con massimale RC non inferiore, per ciascun mezzo, a € 25.000.000,00 per danni alle persone e € 25.000.000,00 per danni a cose; la polizza dovrà includere anche la responsabilità per danni causati da inquinamento accidentale durante la circolazione del mezzo
- Polizza Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera (RCT/O) per la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, con un massimale RCT non inferiore a € 10.000.000,00 ed un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00
- Polizza Responsabilità civile vettoriale (RCV), che includa il trasporto delle merci usate e che preveda l’estensione alla colpa grave con un massimale non inferiore ad € 100.000,00

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate ad A.M.I.U. Genova S.p.A. in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L’Aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad A.M.I.U. Genova S.p.A. ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall’Aggiudicatario saranno opponibili ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Qualora l’Aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra,

dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

ART. 17 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Durante lo svolgimento dell’appalto l’Aggiudicatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché a evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l’Appaltatore è tenuta all’osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

L’Appaltatore dovrà redigere un documento di valutazione del rischio specifico, integrando le eventuali attività interferenti in base al il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze AMIU Genova S.p.A., di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento è parte integrante e sostanziale del contratto.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte e adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

CAPO TERZO - DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

ART. 18 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre che nei casi previsti dall’art. 122, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e che nei casi previsti dal presente Capitolato, la Committente previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
- in caso di cancellazione dalla White List;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri,

l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti;
- in ogni altro caso previsto in esecuzione della Determinazione della Direzione di Area Stazione Appaltante n. 2023-152.0.0. -42 del Comune di Genova.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente, comunicata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 14 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di assegnare all'Appaltatore, a mezzo PEC, un termine per adempiere



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 24 di 28

non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel contratto d’appalto, fino a quando l’appalto non sarà affidato a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 8 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.

Si applica quanto previsto dall’art. 122, comma 6 D.lgs. 36/2023

ART. 19 – RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del contratto di appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 20 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L’Appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

A fronte di quanto sopra l’Appaltatore manleva A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o

di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.

Nelle more del contenzioso l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

CAPO QUARTO - DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 22 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

L’Appaltatore dovrà far pervenire regolare fattura emesse mensilmente, in forma elettronica, che dovranno indicare necessariamente il numero di CIG (Codice Identificativo Gara).

Il fornitore dovrà far pervenire regolari fatture, dette fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura a fine mese.

I corrispettivi saranno comunque pagati per gli importi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto.

Le fatture ed i relativi pagamenti sono soggetti al regime di split payment.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del DEC, previa verifica da parte dello stesso della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 bis del D.lgs. 36/2023, sull’importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50%



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 26 di 28

(zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48 bis, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 5mila euro è tenuta ad effettuare presso Agenzia delle Entrate la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare all'Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia delle Entrate.

La Committente si impegna a dare all'Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 27 di 28

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali, tra cui la marca da bollo, calcolata ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Nuovo Codice, secondo quanto previsto dall’allegato I.4.

Saranno, inoltre, a carico dell’Appaltatore le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, effettuata ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e del D.M. 2 dicembre 2016

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 24 – PRIVACY

L’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell’Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia. AMIU e l’Appaltatore daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 25 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIU Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CODICE CER 20.03.03, PRODOTTI DA AMIU GENOVA SPA PRESSO I SITI OPERATIVI GESTITI NEL COMUNE DI GENOVA E NEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA NEI COMUNI PER I QUALI AMIU EFFETTUA LA PROPRIA ATTIVITA’ (GENOVESATO E GOLFO PARADISO) AVENTE DURATA 24 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 18 MESI.

Pagina 28 di 28

nel D.lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU Genova S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d’ora A.M.I.U. S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Tiziana Merlino
(FIRMATO DIGITALMENTE)

ELENCO ALLEGATI C.D.S.